

REGOLAMENTO IVASS N. 56 DEL 25 MARZO 2025, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. Quadro normativo e principi ispiratori

Il presente Regolamento abroga il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, in funzione dell'esigenza di:

- adeguarne il contenuto alla disciplina sopravvenuta, in tema di dematerializzazione del contrassegno per i veicoli a motore, digitalizzazione del certificato di assicurazione, e autorizzazione alla circolazione di prova;
- eliminare l'obbligo per le imprese di rilasciare il contrassegno per i natanti e motori marini, prescrizione divenuta inidonea a evitare falsi documentali;
- consentire agli assicurati, in un'ottica di semplificazione, la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica.

In particolare:

- l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, ha dettato disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. La previsione ha trovato attuazione con l'emanazione di apposito Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (DM 9 agosto 2013, n. 110) che ha definito le modalità per la progressiva dematerializzazione, le caratteristiche e i requisiti dei sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei predetti contrassegni. L'attuazione del processo di dematerializzazione ha comportato il superamento delle previsioni contenute nel Regolamento ISVAP 13/2008. Il nuovo Regolamento adegua il quadro normativo secondario alla sopravvenuta disciplina di settore, in un'ottica di coordinamento delle disposizioni succedutesi nel tempo, razionalizzazione e semplificazione normativa, chiarezza e certezza, mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni non più vigenti;
- l'adeguamento del Regolamento ISVAP 13/2008 alla normativa sulla digitalizzazione del certificato di assicurazione ha una valenza formale, risultando sul piano sostanziale già compiuto con l'introduzione della normativa di cui all'articolo 75 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, che consente la trasmissione del certificato di assicurazione anche tramite posta elettronica;
- il rilascio da parte dell'assicuratore del contrassegno per i natanti, in assenza di disposizioni normative primarie che ne prevedano l'obbligo di esposizione, ha quale finalità quella di evitare falsificazioni di uno dei due documenti attestanti la copertura assicurativa (in aggiunta al certificato assicurativo), in ragione delle prescrizioni relative a carta, colori, dimensioni e modalità di stampa del documento. Tuttavia, tali prescrizioni, all'attualità, non costituiscono misure idonee a prevenire, impedire o complicare eventuali falsificazioni del documento in questione, in ragione delle tecnologie di grafica accessibili a molti utenti.

Si ricorda, peraltro, che i dati contenuti nel contrassegno assicurativo replicano omologhe informazioni contenute nel certificato assicurativo.

L'eliminazione del contrassegno assicurativo per i natanti, tra i documenti che l'assicuratore deve necessariamente consegnare al contraente previsto dal Regolamento 13/2008, non necessita dell'istituzione di una banca dati delle coperture, come invece avvenuto per il contrassegno per i veicoli, in quanto non sussiste nel caso di specie l'obbligo di esposizione (sul

natante o sul motore marino) al fine di consentire al terzo danneggiato di acquisire le informazioni circa l'assicuratore che copre il rischio di responsabilità civile;

- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all'art. 1, comma 3 ha aggiornato la disciplina della autorizzazione alla circolazione di prova, rendendo inattuali le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 2 e 3 del Regolamento ISVAP 13/2008, relative all'assicurazione delle targhe prova. Per esigenze di ricomposizione logico-sistematica, si ritiene, inoltre, di inserire nel nuovo Regolamento la disciplina dell'assicurazione per veicoli spediti in Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro stato membro ai fini di importazione o esportazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lett. fff, n. 4-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (CAP);
- l'ampia diffusione e l'accessibilità delle tecnologie digitali sollecita l'offerta agli assicurati di un servizio di compilazione in modalità digitale del modulo di denuncia di sinistro. La modalità informatica non sostituisce la modalità cartacea di compilazione del modulo di denuncia di sinistro ma è prevista come alternativa. In ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'opzione per l'una o l'altra modalità non incide sugli effetti delle dichiarazioni trasfuse nel modulo e sulla loro valenza probatoria. La compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica avviene tramite un'applicazione (*app* su pc / *smartphone* o *webapp*) con un processo guidato. Il modulo può contenere campi precompilati. La predisposizione e offerta all'utenza delle applicazioni informatiche per la compilazione del modulo di denuncia sinistro avviene a cura delle imprese di assicurazione che, a tal fine, possono avvalersi di fornitori esterni. Si impone l'adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire che le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente compilato in modalità informatica e sottoscritto con firma elettronica, abbiano la stessa efficacia di quelle contenute nell'omologo modulo redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa. All'uopo, è richiesto che la sottoscrizione del modulo compilato in modalità informatica sia tale da assicurare la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute da chi le ha sottoscritte e che, pertanto, il procedimento di firma sia idoneo a consentire l'identificazione del firmatario.

2. Finalità del Regolamento

L'intervento regolamentare si propone di:

- attuare una razionalizzazione e semplificazione normativa, aggiornando il precedente Regolamento ISVAP 13/2008 alla disciplina sopravvenuta in tema di dematerializzazione del contrassegno, digitalizzazione del certificato assicurativo e autorizzazione alla circolazione di prova, regolando nel nuovo atto ogni ipotesi fattuale che implica l'attivazione di assicurazioni per targhe prova, targhe provvisorie e veicoli destinati all'importazione o all'esportazione;
- favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti e la corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del CAP, anche in considerazione dell'ampia diffusione e accessibilità delle tecnologie digitali.

Per la maggior parte degli aspetti, il Regolamento reca il consolidamento del Regolamento ISVAP 13/2008 e delle successive disposizioni normative intervenute, integrando, modificando o determinando una abrogazione per incompatibilità sulla disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro.

La novità più rilevante e di maggiore impatto consiste nella previsione dell'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione di predisporre applicazioni informatiche per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 143 del CAP in modalità digitale.

3. Struttura del Regolamento

Il Regolamento si compone di quattro Capi.

Il **Capo I** (Disposizioni di carattere generale) contiene le fonti normative (articolo 1), la definizione delle espressioni usate (articolo 2) e l'individuazione dell'ambito di applicazione (articolo 3).

Nel **Capo II** (Certificato di assicurazione) viene data attuazione all'articolo 127, comma 4 del CAP, in

materia di certificato di assicurazione ed espunge, tenuto conto dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni e del Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (DM 9 agosto 2013, n. 110) che vi ha dato attuazione, l'obbligo a carico delle imprese di consegna del contrassegno e, a valle, gli obblighi di esposizione ed esibizione del suddetto documento assicurativo. Nell'art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo) è stata ripresa la disposizione del comma 1 dell'articolo 127 del CAP in tema di valenza probatoria dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo svolta dal certificato di assicurazione.

Nell'articolo 5 (Contratti assunti in coassicurazione) è sostanzialmente riproposta la formulazione dell'articolo 5 del precedente Regolamento ISVAP 13/2008 con modifiche dirette a eliminare le previsioni sul contrassegno superate dalle disposizioni che ne hanno attuato la dematerializzazione.

In conseguenza della dematerializzazione del contrassegno sono eliminati gli obblighi di consegna dello stesso da parte dell'imprese e di esposizione da parte degli assicurati. È altresì eliminato l'obbligo di esposizione del contrassegno per i natanti, allineando la norma regolamentare a quella primaria (art. 147 CAP).

L'articolo 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore) dopo la disciplina generale del certificato di assicurazione per i veicoli a motore specifica le peculiari indicazioni che devono essere contenute nel certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano muniti di targa prova (comma 3), nel certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano muniti di targa provvisoria (comma 4) e nel certificato di assicurazione relativo ai veicoli spediti in Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro Stato membro ai fini di importazione o esportazione definitiva (comma 6), tenuto conto della normativa in materia di circolazione di prova, dettata dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha reso necessaria l'abrogazione della disposizione nell'articolo 10 del Regolamento ISVAP 13/2008.

Gli articoli 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti) e l'articolo 8 (Informazioni facoltative) ripropongono gli articoli 7 e 8 del Regolamento ISVAP 13/2008.

Gli articoli 9 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti) e 10 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione su supporto cartaceo) attuano l'adeguamento formale delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del Regolamento ISVAP 13/2008 alla disciplina in tema di dematerializzazione del contrassegno e digitalizzazione dei certificati assicurati dei veicoli, con una estensione della digitalizzazione anche al certificato per i natanti e l'eliminazione dell'obbligo di consegna del contrassegno anche per i natanti atteso che non ne è prevista la esposizione, e quindi che il documento non assolve a una funzione di pubblicità sulla copertura assicurativa nei confronti dei terzi, non contiene informazioni ulteriori a quelle contenute nel certificato di assicurazione e non è più efficace presidio contro la falsificazione.

Il **Capo III** (Denuncia di sinistro) dà attuazione all'articolo 143 del CAP, il quale prescrive che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. La disciplina relativa al modulo di denuncia di sinistro, già contenuta nel Regolamento ISVAP 13/2008, è integrata con la previsione dell'obbligo per le imprese di assicurazione di rendere disponibile per i contraenti e gli assicurati applicazioni informatiche, accessibili e usabili, per la formazione della denuncia di sinistro come documento informatico, e la sottoscrizione della stessa con soluzioni di firma elettronica aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE (Regolamento eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, dal CAD, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Le disposizioni in materia di denuncia di sinistro sono declinate in funzione dell'esigenza di garantire l'equivalenza degli effetti tra l'atto redatto in modalità cartacea e l'atto prodotto in modalità informatica, in linea con le previsioni contenute nel CAP, nel CAD e nel Regolamento eIDAS, e, dunque, di assicurare la provenienza delle dichiarazioni contenute nel modulo di denuncia.

In particolare, le norme in materia di denuncia di sinistro in modalità digitale sono dettate agli articoli 11, 13, e 14.

L'articolo 11 (Modulo di denuncia di sinistro) prevede che il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro) che può essere compilato

su un documento cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.

L'articolo 12 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da imprese di assicurazione estere), così come già prescritto dall'articolo 14 del Regolamento ISVAP 13/2008 dispone che, in caso di incidente nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere, purché conformi al modello di cui al richiamato articolo 11.

L'articolo 13 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro) prevede l'obbligo per l'impresa di consegnare al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipula o del rinnovo del contratto, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro. La disposizione ripropone con adeguamenti il contenuto dell'articolo 15 del Regolamento ISVAP 13/2008, introducendo la consegna del modulo anche su supporto durevole non cartaceo, a scelta del contraente o dell'assicurato, in un'ottica di piena digitalizzazione della documentazione assicurativa.

L'articolo 14 (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico) prevede l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di mettere a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via *web*, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del CAP.

Per la sottoscrizione della denuncia di sinistro redatto è prescritto l'uso di soluzioni di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal CAD, e dai relativi provvedimenti attuativi, in quanto idonee a garantire la identificazione dei firmatari.

Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, si prevede che le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Le imprese di assicurazione sono altresì tenute ad adottare idonee misure per garantire al contraente e all'assicurato l'acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.

A tutela dei consumatori è previsto che l'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

L'articolo 16 (Altre informazioni) prescrive che al modulo di cui all'articolo 11 è aggiunto un foglio, redatto secondo lo schema di cui al citato allegato 1 al Regolamento, contenente ulteriori informazioni relative al sinistro, considerata l'esigenza di agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135 del CAP. Si prevede tuttavia che il modulo di denuncia mantiene i propri effetti anche in assenza delle ulteriori informazioni richieste dal foglio aggiuntivo.

Nel Capo IV (Disposizioni transitorie finali), l'articolo 16 (Abrogazioni) prevede l'abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento, del Regolamento IVASS n. 13 del 6 febbraio 2008.

L'articolo 17 (Pubblicazione) e l'articolo 18 (Entrata in vigore) disciplinano rispettivamente le modalità di pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento, che viene stabilita per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

L'articolo 18, inoltre, fissa il termine di adempimento dell'obbligo posto a carico delle imprese di assicurazione di mettere a disposizione degli assicurati servizi di compilazione digitale e sottoscrizione con firme elettronica del modulo di denuncia di sinistro, stabilito in 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento.

VERIFICA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

PROPOSTA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS 54/2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, comma 2, lettera c), 6, comma 1, 7, 8, e 9, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate la verifica e l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento, nell'ambito delle quali sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

In particolare, tenuto conto che:

- il Regolamento introduce l'obbligo per le imprese di assicurazioni di mettere a disposizione degli assicurati, applicazioni informatiche, accessibili via internet (*app* su pc / *smartphone* o *webapp*), per la compilazione del modulo di costatazione amichevole di incidente in formato digitale e per la sottoscrizione delle dichiarazioni ivi contenute, tramite soluzioni di firma elettronica,
- nel caso in cui i conducenti coinvolti nel sinistro compilino la denuncia congiuntamente, la soluzione di firma elettronica offerta dalle imprese per la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere idonea a identificare i firmatari,

l'analisi ha riguardato la definizione del processo di autenticazione per la fruizione del servizio di formazione del documento informatico e di identificazione per la sottoscrizione.

Non sono sottoposte ad analisi di impatto regolatorio le proposte di revisione al Regolamento ISVAP 13/2008 con funzione di adeguamento a normativa di rango superiore già in vigore (articolo 10, Regolamento IVASS 54/2022), né quelle che perseguono una finalità di ricomposizione logico-sistematica della normativa di settore.

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi dell'analisi per la valutazione dell'impatto regolamentare. Al riguardo, si fa presente che, anche alla luce degli esiti della pubblica consultazione, non sono intervenuti elementi ulteriori che abbiano inciso sulle scelte dell'Istituto in merito all'AIR e alla VIR.

1. Scenario di riferimento

Il Capo III del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (Denuncia di sinistro) dà attuazione all'articolo 143 del decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 (CAP), il quale prescrive che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In particolare, l'articolo 13 (Modulo di denuncia di sinistro) dispone che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, il modulo di denuncia da utilizzare deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al Regolamento.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo e in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che esercitano il ramo r.c. auto.

3. Obiettivi

Il Regolamento si propone di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti e la corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del CAP.

Ciò anche per adeguare le disposizioni di regolazione alla disciplina sopravvenuta, in tema di dematerializzazione del contrassegno, digitalizzazione del certificato di assicurazione e autorizzazione alla circolazione di prova, nonché per consentire agli assicurati, in un'ottica di semplificazione, la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica.

A tal fine è richiesto alle imprese di offrire agli assicurati servizi di compilazione digitale del modulo di denuncia di incidente.

L'obbligo a carico delle imprese è declinato in funzione dell'obiettivo di rendere il servizio di compilazione della denuncia di sinistro in modalità digitale fruibile da tutti gli utenti, secondo un principio di inclusività, e di garantire l'effettiva alternatività tra l'opzione per la compilazione del modulo di denuncia in formato digitale e l'opzione per la compilazione del modulo cartaceo.

La definizione puntuale dei processi è rimessa agli operatori economici, cui è riconosciuta la libertà di scegliere le soluzioni ottimali, in ossequio al principio di neutralità tecnologica che implica una regolazione non discriminatoria rispetto all'uso delle tecnologie.

Da una valutazione condotta con le principali imprese sul mercato, si ritiene che le stesse debbano:

- predisporre applicazioni supportate da ogni sistema operativo;
- integrare, per gli utenti non autenticati, nel processo di sottoscrizione, un sistema di identificazione e successiva autenticazione;
- proporre soluzioni di firma digitale e/o firma elettronica qualificata e/o firma elettronica avanzata per le denunce firmate congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
- includere nel processo di progettazione del servizio gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

4. Valutazioni per l'intervento di modifica regolamentare (V.I.R)

Sulla base degli obiettivi di cui al punto 3, è stata esaminata la normativa vigente al fine di verificare se vi fosse o meno la necessità di apportare modifiche/integrazioni. A seguito dell'analisi svolta si è pertanto ritenuto di procedere all'aggiornamento dei contenuti e delle modalità di compilazione e sottoscrizione del modulo di denuncia di sinistro, allo scopo di:

1. favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti;
2. ridurre i tempi per l'acquisizione dei dati;
3. agevolare la trasmissione dei dati;
4. migliorare la qualità dei dati e la sicurezza delle informazioni.

L'ampia diffusione e l'accessibilità delle tecnologie digitali rende opportuna la messa a disposizione degli assicurati, da parte delle imprese, di strumenti per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 143 del CAP in modalità informatica, in funzione di maggiore efficienza e ottimizzazione dei processi di gestione e liquidazione dei sinistri, anche in un'ottica antifrode.

Si ritiene che la maggiore efficienza operativa compensa il costo e lo sforzo organizzativo richiesti alle imprese, pertanto, nel paragrafo 5.1 non verrà presa in considerazione l'ipotesi della cosiddetta opzione zero, ossia di mantenimento della situazione attuale.

5. Valutazione delle ipotesi di revisione

Nell'ambito del processo di VIR e di AIR sugli aspetti che si è ritenuto di modificare sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.

In considerazione della peculiarità della materia, per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili, sono stati utilizzati anche momenti di confronto con il mercato, in particolare attraverso incontri con l'ANIA, le cui considerazioni sono state parte fondamentale del processo valutativo dell'Istituto.

Tenuto anche conto delle disposizioni europee e nazionali che compongono il quadro giuridico di riferimento, quali quelle contenute nel Regolamento eIDAS, nel CAD, nel CAP, nonché nel Regolamento ISVAP 13/2008, sono state individuate alcune tematiche rilevanti rispetto a ciascuna delle quali sono

state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili:

- 1) equivalenza degli effetti tra la denuncia di sinistro redatta in modalità cartacea e la denuncia prodotta in modalità informatica;
- 2) processo di autenticazione per la fruizione del servizio di formazione del documento informatico e di identificazione per la sottoscrizione;
- 3) obbligatorietà o facoltatività dell'offerta del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia del sinistro da parte delle imprese.

5.1. Analisi di impatto delle ipotesi di revisione e individuazione dell'opzione preferita

1) *Equivalenza degli effetti tra la denuncia di sinistro redatta in modalità cartacea e la denuncia di sinistro redatta in modalità informatica*

Tavola 1

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Sottoscrizione del modulo di denuncia di sinistro contenente le dichiarazioni di entrambi i conducenti con qualsiasi soluzione di firma elettronica, ivi compresa la firma elettronica semplice.	La firma elettronica semplice può essere utilizzata da chiunque. È una soluzione semplice e flessibile, il cui impiego non comporta spese a carico degli assicurati. Accresce l'accessibilità del passaggio digitale in quanto fornisce un livello base di autenticazione.	La firma elettronica semplice non produce effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa, in quanto è uno strumento di sottoscrizione ma non di identificazione, quindi non offre alcuna garanzia sull'identità del firmatario.
b) Sottoscrizione del modulo di denuncia mediante soluzione di firma elettronica avente almeno i requisiti della firma elettronica avanzata.	La firma elettronica avanzata: <ul style="list-style-type: none"> • è connessa unicamente al firmatario e idonea a identificarlo; • è utilizzata, con un elevato livello di sicurezza, sotto l'esclusivo controllo del firmatario; • è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. • produce, secondo l'ordinamento interno, effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. 	La firma elettronica avanzata non correlata a una identità digitale, quale la Carta d'identità elettronica (CIE), richiede la previa identificazione dell'utente.

Con riguardo all'equivalenza degli effetti tra la denuncia di sinistro redatto in modalità cartacea e l'atto prodotto in modalità informatica, sono stati vagliati gli effetti giuridici prodotti dalle soluzioni di firma elettronica disciplinate dal Regolamento eIDAS e dal Codice dell'amministrazione digitale.

L'opzione prescelta è stata quella di cui alla lettera b), che esclude la sottoscrizione del modulo di denuncia del sinistro contenente le dichiarazioni di entrambi i conducenti mediante firma elettronica semplice, in quanto tale tipologia di firma, non avendo la valenza giuridica della firma autografa non consentirebbe di riconoscere alle dichiarazioni dei conducenti di assumere la valenza probatoria di cui all'art. 143, comma 2, del CAP.

2) Processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica e di identificazione per la sottoscrizione

Tavola 2

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Obbligo di sottoscrizione del modulo di denuncia con firma elettronica, previo riconoscimento tramite Sistema di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).	Le credenziali SPID (Sistema di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) e TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), di livello 2 consentono all'utente di dimostrare con certezza la sua identità.	La soluzione collide con il principio di inclusività in quanto riserva la compilazione del modulo di denuncia in modalità informatica unicamente agli utenti titolari di una identità digitale (Sistema di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), fissando una condizione selettiva non richiesta dalla normativa europea e nazionale.
b) Obbligo di sottoscrizione tramite soluzione di firma elettronica avente almeno i requisiti della firma elettronica avanzata.	Si garantisce la possibilità di compilare il modulo di denuncia di sinistri in modalità informatica, anche agli assicurati non titolari di un sistema di identità digitale, senza rinunciare all'accertamento dell'identità di chi firma. Nel caso di ricorso a soluzioni di firma elettronica avanzata, la identificazione dell'utente è integrata nel processo di compilazione e sottoscrizione della denuncia.	Il livello di sicurezza sulla identificazione del firmatario garantito dalla firma elettronica avanzata (FEA) è elevato ma non massimo come quello assicurato dalla firma elettronica qualificata (FEQ), ma l'obbligo di sottoscrizione del modulo di denuncia esclusivamente con firma elettronica qualificata non sarebbe giustificato alla luce del principio di proporzionalità.

Con riguardo alla sottoscrizione del modulo di denuncia contenente le dichiarazioni di entrambi i conducenti, in funzione dell'esigenza di garantire la sicurezza, l'integrità e la non modificabilità del modulo di denuncia, nonché la riconducibilità delle dichiarazioni ivi contenute ai loro autori, sono state vagliate le soluzioni di firma elettronica idonee, ai sensi dell'articolo 20 comma 1**bis** del CAD, al perseguimento di tali obiettivi.

In ossequio al principio di proporzionalità, **l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b)**. Le caratteristiche della firma elettronica avanzata, quali delineate dal Regolamento eIDAS, consentono, infatti, di considerare la suddetta modalità di sottoscrizione equivalente alla firma autografa e rendono l'opzione sub b) idonea e sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo perseguito con il presente Regolamento, in linea con quanto espresso dall'Agenzia per l'Italia digitale con parere del 19 giugno 2024, prot. n. 0152981/24. Per la sottoscrizione del modulo di denuncia di sinistro si richiedono modalità di firma aventi quali requisiti minimi quelli previsti per la firma elettronica avanzata.

3) Obbligatorietà o facoltatività dell'offerta del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia del sinistro da parte delle imprese.

Tavola 3

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Offerta facoltativa del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro all'utenza.	Si rimette alle imprese la scelta sulla base della valutazione del rapporto costi/benefici.	Si rimette alle imprese, la cui scelta è comunque condizionata dalla leva concorrenziale, il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico della completa digitalizzazione dei documenti e della corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005.
b) Offerta obbligatoria del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro all'utenza.	Si garantisce il servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro all'intera platea degli assicurati. Consente la tempestiva e corretta alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005.	Le imprese dovranno sopportare dei costi per la predisposizione del servizio. Tuttavia, potrebbero beneficiare di minori oneri per una ridotta attività amministrativa.
c) Previsione dell'obbligo di messa a disposizione del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro entro un termine.	Si concede alle imprese uno spazio temporale per la predisposizione e l'offerta al pubblico del servizio.	Si rende necessario definire un spazio temporale adeguato all'assolvimento dell'obbligo. Si propone di concedere un anno per l'adeguamento.

Quanto alla imposizione, a carico delle imprese, dell'obbligo di mettere a disposizione dell'utenza il servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia del sinistro si è confrontata l'opzione con la previsione di una mera facoltà per le imprese di offrire il servizio in questione.

L'opzione prescelta è quella di cui alla lettera c), che pur prevenendo l'obbligo, accorda alle imprese un spazio temporale adeguato all'assolvimento dell'obbligo.